

Raccomandazione 178

RACCOMANDAZIONE RELATIVA AL LAVORO NOTTURNO¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 6 giugno 1990 per la sua settantasettesima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro notturno, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una raccomandazione allegata alla Convenzione sul lavoro notturno del 1990:

adotta, oggi ventisei giugno millenovecentonovanta, la raccomandazione seguente che verrà denominata Raccomandazione sul lavoro notturno del 1990;

I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Raccomandazione:

- a) l'espressione «lavoro notturno» significa ogni lavoro svolto nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendendo l'intervallo tra mezzanotte e le ore 5 di mattina, da determinare dall'autorità competente in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, o attraverso i contratti collettivi;
- b) l'espressione «lavoratore notturno» significa un lavoratore dipendente il cui lavoro richiede di svolgere un lavoro notturno per un sostanziale numero di ore, superiore ad una determinata soglia. Questa soglia verrà fissata dall'autorità competente in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, o attraverso i contratti collettivi.

2. La presente Raccomandazione si applica a tutti i lavoratori dipendenti, ad eccezione di coloro che sono occupati nell'agricoltura, nell'allevamento, nella pesca, nei trasporti marittimi e nella navigazione interna.

3. (1) Le disposizioni della Raccomandazione potranno essere applicate per via legislativa, attraverso i contratti collettivi, sentenze arbitrali o giudiziarie, o attraverso una combinazione di questi mezzi o con ogni altro strumento adeguato alle condizioni ed alla prassi nazionale. Queste disposizioni andrebbero applicate per via legislativa nella misura in cui non lo siano state con altri mezzi.

(2) Qualora le disposizioni della Raccomandazione vengano applicate per via legislativa, andrebbero prima consultate le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

II. ORARIO DI LAVORO E PERIODI DI RIPOSO

4. (1) L'orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non dovrebbe comportare più di otto ore nel corso di ogni periodo di 24 ore durante il quale essi svolgono un lavoro notturno, eccetto quando il lavoro includa importanti periodi di semplice presenza, di attesa o di disponibilità, quando forme diverse di pianificazione del lavoro diano ai lavoratori una protezione almeno equivalente nel corso di periodi diversi, o ancora in circostanze eccezionali riconosciute dai contratti collettivi o, in loro assenza, dall'autorità competente.

¹ Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

(2) L'orario di lavoro normale dei lavoratori notturni dovrebbe essere generalmente inferiore in media, e non essere in nessun caso superiore in media, a quello dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro di giorno, secondo le stesse esigenze, nella branca di attività o nell'impresa interessata.

(3) I lavoratori notturni dovrebbero beneficiare, almeno nella stessa misura degli altri lavoratori, di misure generali volte alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale normale e all'aumento del numero di giorni di ferie retribuite.

5. (1) Il lavoro andrebbe organizzato in modo da evitare, per quanto possibile, che i lavoratori notturni effettuino orari straordinari prima o dopo un periodo quotidiano di lavoro che comporti lavoro notturno.

(2) Nelle occupazioni che comportano rischi particolari o una importante tensione fisica o mentale, i lavoratori notturni non dovrebbero effettuare nessun orario straordinario prima o dopo un periodo quotidiano di lavoro che comporti lavoro notturno, eccetto in casi di forza maggiore o di incidente reale o imminente.

6. Qualora il lavoro a turni comporti lavoro notturno:

- a) in nessun caso si dovrebbero effettuare successivamente due turni a tempo pieno, eccetto in casi di forza maggiore o di incidente reale o imminente;
- b) andrebbe garantito tra due turni, per quanto possibile, un periodo di riposo di almeno undici ore.

7. I periodi giornalieri di lavoro che comportano lavoro notturno dovrebbero prevedere una o più pause per consentire ai lavoratori di riposare e di mangiare. La pianificazione e la durata totale di queste pause dovrebbe tener conto delle esigenze che la natura del lavoro notturno comporta per i lavoratori.

III. COMPENSO FINANZIARIO

8. (1) Il lavoro notturno dovrebbe generalmente dar luogo a un adeguato compenso finanziario. Questo compenso si dovrebbe aggiungere al salario ottenuto per un lavoro identico effettuato di giorno secondo le stesse esigenze e:

- a) dovrebbe rispettare il principio di uguaglianza di retribuzione tra donne e uomini per un lavoro identico o di valore uguale;
- b) potrebbe, mediante un accordo, essere convertito in riduzione dell'orario di lavoro.

(2) Per determinare un tale compenso, può essere presa in considerazione la misura in cui è stato ridotta l'orario di lavoro.

9. Qualora il compenso finanziario per lavoro notturno costituisca un elemento abituale dei guadagni del lavoratore notturno, questo compenso andrebbe incluso nel calcolo della retribuzione dei congedi annui pagati, dei giorni festivi pagati e delle altre assenze normalmente pagate, come pure nella fissazione dei contributi e delle prestazioni di sicurezza sociale.

IV. SALUTE E SICUREZZA

10. I datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori interessati dovrebbero poter consultare i servizi sanitari sul lavoro, laddove esistono, sulle conseguenze delle diverse forme di pianificazione del lavoro notturno, in particolare qualora questo lavoro venga effettuato da gruppi alterni di lavoratori.

11. Nel determinare il contenuto delle mansioni dei lavoratori notturni, andrebbe tenuto conto della natura del lavoro notturno come pure degli effetti dei fattori ambientali e delle forme di organizzazione del lavoro. Andrebbe rivolta una particolare attenzione a fattori quali le sostanze tossiche, il rumore, le vibrazioni e il livello di illuminazione come pure alle forme di organizzazione del lavoro che comportano una importante tensione fisica o mentale. Andrebbero evitati o ridotti gli effetti cumulati di questi fattori e di queste forme di organizzazione del lavoro.

12. Il datore di lavoro dovrebbe prendere le misure necessarie per mantenere, durante il lavoro notturno, lo stesso livello di protezione contro i rischi professionali che durante il resto della giornata, evitando in particolare, per quanto possibile, l'isolamento dei lavoratori.

V. SERVIZI SOCIALI

13. Andrebbero prese misure per limitare o ridurre la durata degli spostamenti dei lavoratori notturni tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro, per risparmiare addizionali spese di spostamento o per ridurre tali spese, e per migliorare la sicurezza dei lavoratori qualora si spostino di notte. Queste misure potrebbero includere:

- a) il coordinamento tra l'orario di inizio e di fine dei periodi giornalieri di lavoro comportanti lavoro notturno e gli orari dei servizi locali di trasporto pubblico;
- b) qualora non siano disponibili servizi di trasporto pubblico, la messa a disposizione dei lavoratori notturni, da parte del datore di lavoro, di mezzi di trasporto collettivo;
- c) un aiuto ai lavoratori notturni per l'acquisto di un mezzo di trasporto adeguato;
- d) il pagamento di un adeguato compenso per spese di trasporto addizionali;
- e) la costruzione di complessi di alloggi a ragionevole distanza dal luogo di lavoro.

14. Andrebbero prese misure per migliorare la qualità del riposo dei lavoratori notturni. Queste misure potrebbero includere:

- a) consulenze e, se necessario, un aiuto ai lavoratori notturni per l'isolamento acustico del proprio alloggio;
- b) la progettazione e l'allestimento di complessi di alloggi tenendo conto della necessità di ridurre i livelli sonori.

15. Andrebbero messe a disposizione dei lavoratori notturni installazioni per il riposo adeguatamente allestite e adeguatamente collocate nello stabilimento.

16. Il datore di lavoro dovrebbe prendere le misure necessarie per permettere ai lavoratori che effettuano un lavoro notturno di mangiare e di bere. Tali misure, concepite in modo da rispondere ai bisogni dei lavoratori notturni, potrebbero includere:

- a) la messa a disposizione, in collocazioni adeguate dello stabilimento, di cibi e di bevande atte a essere consumate durante la notte;
- b) l'accesso a impianti dove i lavoratori possano, durante la notte, preparare o riscaldare e consumare i cibi che si sono portati.

17. La diffusione del lavoro notturno a livello locale dovrebbe essere uno dei fattori da prendere in considerazione qualora si decida di stabilire nidi o altri servizi per la prima infanzia, di definire la loro collocazione e di fissare gli orari di apertura.

18. Andrebbero prese in debita considerazione dalle autorità pubbliche, da altre istituzioni e dai datori di lavoro le particolari limitazioni che riguardano i lavoratori notturni, nel quadro delle

misure per favorire la formazione e la riconversione come pure le attività culturali, sportive o ricreative dei lavoratori.

VI. ALTRE MISURE

19. In qualsiasi momento della gravidanza, una volta accertata la gravidanza, le lavoratrici notturne che ne fanno richiesta dovrebbero essere assegnate, per quanto realizzabile, a un lavoro di giorno.

20. In caso di lavoro a turni, andrebbero prese in considerazione le situazioni particolari dei lavoratori con responsabilità familiari, dei lavoratori che seguono una formazione e dei lavoratori anziani, qualora si decida della composizione del turno notturno.

21. Eccetto in casi di forza maggiore o di incidente reale o imminente, i lavoratori andrebbero avvisati con ragionevole anticipo dell'assegnazione a un lavoro notturno.

22. Se necessario, andrebbero prese misure per permettere ai lavoratori notturni di beneficiare, alla pari degli altri lavoratori, di opportunità di formazione, ivi compreso del permesso retribuito per formazione.

23. (1) I lavoratori notturni che hanno compiuto un numero determinato di anni di lavoro notturno dovrebbero essere oggetto di una speciale attenzione per quanto riguarda l'assegnazione a posti di giorno vacanti e per i quali essi avrebbero le necessarie qualifiche.

(2) Andrebbero preparate questi trasferimenti, per quanto necessario, facilitando la formazione dei lavoratori notturni alle mansioni che vengono normalmente effettuate di giorno.

24. I lavoratori che hanno compiuto un cospicuo numero di anni come lavoratori notturni dovrebbero essere oggetto di una speciale attenzione per quanto riguarda le opportunità di pensionamento anticipato o progressivo su base volontaria, qualora esistano tali opportunità.

25. I lavoratori notturni che svolgono una funzione sindacale o di rappresentazione dei lavoratori dovrebbero avere, alla pari degli altri lavoratori che svolgono questa funzione, la possibilità di esercitare questa funzione in condizioni adeguate. Qualora vengano prese le decisioni relative all'assegnazione dei rappresentanti dei lavoratori a un lavoro notturno, andrebbe tenuto conto della necessità per loro di essere in grado di esercitare le proprie funzioni.

26. Andrebbero migliorate le statistiche sul lavoro notturno e intensificato lo studio degli effetti delle diverse forme di organizzazione del lavoro notturno, in particolare di quello effettuato a turni.

27. Ogni volta che ciò sia possibile, andrebbero sfruttati i progressi scientifici e tecnici e le innovazioni in materia di organizzazione del lavoro per limitare il ricorso al lavoro notturno.